

## Targhe esenti: equità fiscale per i liberi professionisti

di Maria Giovanna Trombetta\*

I professionisti non pagano l'imposta sulla pubblicità per le targhe che riportano soltanto i loro nomi, l'attività svolta e il luogo dello studio, senza nessun altro messaggio di propaganda. Applicare un regime fiscale più gravoso sarebbe una illecita discriminazione.



- **La Corte di Cassazione ha messo i professionisti sullo stesso piano delle aziende, ai fini dell'imposta sulle pubblicità.** Con la sentenza n. 16722 del 16 luglio 2010, la sezione tributaria, richiamando anche la giurisprudenza della Corte di giustizia, ha accolto il ricorso di due avvocati che non ritenevano di dover pagare l'imposta di pubblicità in relazione alla targa professionale da essi esposta accanto al portone d'ingresso e recante solo i nomi, il tipo di attività e il luogo di ubicazione dello studio. L'interpretazione data dai giudici del Palazzaccio si allinea perfettamente a una circolare del Ministero dell'economia e delle finanze emessa a maggio del 2002 secondo cui **"devono essere ricomprese tra le fattispecie che godono del beneficio in questione i mezzi pubblicitari esposti dai professionisti** (medici, avvocati, commercialisti, architetti, ingegneri, ecc.),

che possono rientrare nella definizione di cui al citato art. 47 del D.P.R. n. 495 del 1992, in quanto assolvono al compito di **individuare la sede dove si svolge un'attività economica**".

Gli Ermellini hanno precisato che "è pur vero che la norma di esenzione in esame, richiamando le attività commerciali e quelle di produzione di beni o servizi, sembra riferibile, in senso letterale, alle attività esercitate dall'imprenditore e non anche a quelle svolte dal libero professionista".

Tuttavia, deve considerarsi che - secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia europea - "nell'ambito del diritto della concorrenza, **la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica**, a prescindere dallo status giuridico della detta entità e dalle sue modalità di finanziamento e costituisce un'attività economica qualsiasi attività consistente nell'offrire beni o servizi su un mercato determinato".

Si è, pertanto, in particolare, ritenuto che, "gli avvocati offrono, dietro corrispettivo, servizi di assistenza legale consistenti nella predisposizione di pareri, di contratti o di altri atti, nonché nella rappresentanza e nella difesa in giudizio. Inoltre, essi assumono i rischi finanziari relativi all'esercizio di tali attività poiché, in caso di squilibrio tra le spese e le entrate, l'avvocato deve sopportare direttamente l'onere dei disavanzi".

E si è concluso che gli avvocati **"svolgono un'attività economica** e, pertanto, costitui-

scono imprese ai sensi degli artt. 85, 86 e 90 del Trattato, senza che la natura complessa e tecnica dei servizi da loro forniti e la circostanza che l'esercizio della loro professione è regolamentato siano tali da modificare questa conclusione" (sentenza 19 febbraio 2002, causa C-309/99, Wouters).

In poche parole, la Corte di Cassazione ha messo nero su bianco che, "in ossequio ai richiamati principi del diritto comunitario, non è ammissibile che l'avvocato (e il libero professionista in genere) possa essere soggetto, nella materia de qua, **ad un regime fiscale differenziato - e più gravoso - rispetto a quello riservato a coloro che svolgono una qualsiasi altra attività economica** (in regime concorrenziale)". L'anzidetta conclusione è anche conforme ad una **interpretazione costituzionalmente orientata della normativa in esame**: premesso, infatti, che - secondo la giurisprudenza già espressa dalla Corte Costituzionale e dalla Cassazione stessa - anche le norme concernenti agevolazioni e benefici tributari, pur essendo frutto di scelte discrezionali del legislatore, possono essere oggetto di interpretazione estensiva quando ciò sia imposto dalla *ratio legis*, non può non osservarsi che **"l'esclusione dall'ambito applicativo della norma de qua delle targhe degli studi professionali risulterebbe in contrasto con la finalità, perseguita dalla legge, di sottrarre ad imposizione (entro i previsti limiti dimensionali) le indicazioni aventi lo scopo prevalente (proprio considerazione delle ridotte dimensioni) di identificare il luogo di esercizio di una attività economica, distinguendolo da quelli concorrenti"**.

A proposito dei limiti dimensionali, si rammenta con l'occasione che gli strumenti pubblicitari adottati dai professionisti sono assoggettati ad imposta, a meno che non superino la superficie

SICUREZZA DELLA PEC  
 CON DOMINIO FNOVI.IT

**Le caselle PEC assegnate sotto il dominio "fnovi.it" sono state attivate per default** prevedendo la ricezione e l'invio di messaggi solo tra caselle dello stesso livello. Si ricorda che **è nella facoltà di tutti i titolari modificare le impostazioni iniziali** intervenendo nella pagina <https://gestionemail.pec.fnovi.it>. Con questa interfaccia di gestione mail, una volta digitati il nome casella (completa di dominio) e la password si potrà decidere se accettare o meno i messaggi provenienti da caselle di posta convenzionale (non PEC) ed impostare una serie di parametri quali il filtro antispamming, il servizio di inoltro, il report giornaliero, ecc. La procedura descritta dovrebbe essere già nota ai titolari delle caselle avendola attivata **per modificare, come espressamente consigliato, la password prevista all'atto dell'assegnazione.**



di 5 metri quadrati (Art. 2 bis della Legge 24 aprile 2002 n. 75 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 13, recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità degli enti locali). In argomento vedi anche **Circolare n. 22/2002 della Fnovi.**

\*Avvocato, Fnovi